SCHEMA DI LETTERA CONTRATTO

ALLEGATO A

_				
Iro	\sim	nn	rtı	٠
Tral		110		
		\sim		

Società "E	SCOBIM E COMUNI	DEL CHIESE S	S.P.A.", con sed	e in Borgo Chies	e (TN) via Orest	e Baratieri n. 11,	codice
fiscale e	n. di iscrizione al	Registro impr	ese di Trento	02126520226,	partita I.V.A. r	n. 02126520226,	email
escocom@	escocom.it, P.E.C. e	scocom@pec.it	, qui rappresen	tata dal Presider	ite del Consiglio	di Amministrazio	ne pro
tempore		nato a	ili	autorizz	ato alla firma de	el presente accor	do con
delibera d	el CdA di data	successivament	te denominato "S	Società",			
е							
Ing	nato a .	il		domiciliato in	., \	Via	, email
	, P.E.C	(C.F	Partita	a IVA	, successive	amente
denominat	to "Professionista".						

PREMESSO CHE

La Società ha preventivamente verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno per l'esecuzione dell'attività di cui al presente contratto;

il Professionista dichiara che alla data di decorrenza del presente incarico non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013 rispetto all'assunzione del presente incarico;

il Professionista dichiara di essere munito di regolare partita iva con posizione fiscale e previdenziale autonoma.

Quanto sopra premesso e costituente parte integrale e sostanziale del presente accordo, la Società

CONFERISCE

Al Professionista il seguente **incarico professionale**, disciplinato come segue ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

Art. 1 - Oggetto dell'Incarico

La Società affida al Professionista l'incarico professionale di tecnico esperto in gestione dell'energia.

Art. 2 - Articolazione dell'incarico

Il Professionista svolgerà le attività di seguito indicate:

A) Prestazioni finalizzate al mantenimento/rinnovo della certificazione UNI CEI 11352:

- assistenza nell'implementazione delle prescrizioni degli auditor e nella gestione e risoluzione delle osservazioni e non conformità eventualmente rilevate;
- assistenza nella pianificazione delle azioni correttive e di miglioramento;
- supporto ed aggiornamento normativo/consulenziale, assistenza e formazione/aggiornamento diretto al personale di contatto del Committente e/o dell'Organo Amministrativo dello stesso, ivi compreso l'invio di informative periodiche scritte, la risposta a quesiti;

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Professionista dovrà garantire la presenza di almeno una giornata/mese presso la sede della Società, oltre che nelle giornate in cui verranno eseguiti audit di mantenimento o di rinnovo della certificazione, nonché nelle giornate in cui vengono organizzate riunioni di formazione e/o aggiornamento del personale.

B) Prestazioni finalizzate all'erogazione di servizi agli enti soci:

- redazione di audit energetici preliminari relativi a fabbricati, impianti di pubblica illuminazione, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica;
- individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale di energia presso le installazioni degli enti soci;
- elaborazione di proposte di miglioramento di efficienza energetica sui fabbricati, sulla pubblica illuminazione e sugli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica;
- elaborazione di proposte di revisione dei contratti di fornitura energetica per conseguire risparmi economici;
- elaborazione di specifiche tecniche e di piani economico-finanziari finalizzati alla redazione di "Energy Performance Contracts" da proporre agli enti soci;
- predisposizione di capitolati di appalto in campo di efficientamento energetico;
- predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- individuazione di eventuali fondi di cofinanziamento nazionali e comunitari;
- predisposizione ed assistenza al caricamento di tutta la documentazione necessaria presso portali finalizzati all'ammissione degli interventi a regimi incentivanti.
- redazione di APE/diagnosi energetiche, qualora in possesso dei relativi titoli abilitativi.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Professionista dovrà garantire la presenza presso la sede della Società e/o presso la sede degli enti soci presso i quali siano pianificate riunioni di pianificazione o di coordinamento.

La classificazione delle prestazioni secondo quanto sopra e le relative tempistiche di svolgimento delle stesse, dovranno essere concordate preventivamente, di volta in volta, fra le parti. La partecipazione alle riunioni dovrà essere documentata da specifici rapportini validati dal personale di contatto della Società.

L'effettiva attivazione delle suddette prestazioni non è determinabile a priori né può essere garantita dalla Società, essendo legata allo sviluppo dei servizi effettivamente acquisiti.

Art. 3 - Durata e modalità di espletamento

Le riunioni di pianificazione, aggiornamento e coordinamento si svolgeranno presso la sede della Società e, nel caso fossero necessari sopralluoghi, presso siti o immobili di proprietà o comunque in godimento della Società o degli enti soci della stessa.

L'attività del Professionista dovrà essere organizzata ed eseguita in collaborazione con la Direzione della Società. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, ma potrà ricorrere a collaboratori, con oneri e spese a proprio carico.

La prestazione viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività con l'utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi. Il Professionista dovrà impegnarsi a mantenere il segreto d'ufficio ed adottare comportamenti improntati alla massima riservatezza sulle informazioni che acquisirà nel corso della prestazione.

Il Professionista è libero, per la durata del contratto, di prestare la propria attività anche a terzi, a condizione che tale attività non integri cause di incompatibilità o inconferibilità del presente incarico, ai sensi del d.lgs. 39/2013 o, comunque, di conflitto di interessi. E' fatto obbligo del Professionista segnalare alla Società ogni eventuale ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Fatto salvo il diritto riconosciuto dalla legge all'autore delle opere e/o delle invenzioni, la Società sarà l'esclusivo titolare dei diritti economici e degli elaborati derivanti dall'attività svolta dal Professionista in esecuzione del presente Contratto.

Art. 4 - Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla lettera A) del precedente art. 2, al Professionista spetta un compenso forfettario pari ad Euro....., oltre IVA e rivalsa oneri previdenziali nella misura del 4%.

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 2, al Professionista spetta un compenso determinato in ragione delle prestazioni effettivamente svolte per il Società e remunerate secondo i seguenti compensi unitari:

Per le prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 2, saranno erogati corrispettivi in funzione della complessità e tipologia degli elaborati e delle attività richieste al Professionista, come segue:

- elaborazione di atti e documenti con livello di complessità "semplice": € 250/cadauno
- elaborazione di atti e documenti con livello di complessità "medio": € 500/cadauno
- elaborazione di atti e documenti con livello di complessità "superiore": € 1.000/cadauno
- partecipazione a riunioni di qualunque natura: € 75/ora.

La classificazione delle prestazioni secondo quanto sopra verrà stabilita unilateralmente dalla Società. La partecipazione alle riunioni dovrà essere documentata da specifici rapportini validati dal personale di contatto della Società.

L'effettiva attivazione delle prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 2, essendo variabili in funzione dell'effettiva attivazione dei servizi da parte degli enti soci, non è garantita dalla Società.

Il corrispettivo complessivo massimo, per l'intera durata del contratto, è pari ad € 15.000,00.- al netto di IVA e della rivalsa per oneri previdenziali in misura del 4%. Qualora, in corso di contratto, venisse raggiunto il predetto importo, il contratto sarà risolto anticipatamente, salva la facoltà di proroga esercitabile dalla Società, nel qual caso potrà essere autorizzato un incremento del compenso fino ad ulteriori € 7.500.

Tutti i corrispettivi anzidetti si intendono al netto di IVA e rivalsa oneri previdenziali nella misura del 4%.

Tutti i compensi saranno liquidati in rate mensili posticipate, a seguito di emissione di regolare fattura.

La Società rimane indenne dal rimborso di qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l'esecuzione dell'incarico, che rimangono a totale carico del Professionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi.

Il corrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. La Società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Professionista.

Art. 5. Obblighi del Professionista

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza

richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Segreto professionale. Il Professionista è tenuto al segreto professionale e quindi a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi potrà farne uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare alla Società le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, fra il Professionista e il Società.

Art. 6. Diritti e Obblighi del Società

La Società ha diritto di essere informata tempestivamente in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Società.

La Società ha l'obbligo di rendere disponibile al Professionista tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico. In difetto il Professionista non sarà tenuto responsabile per la mancata o tardiva esecuzione dell'incarico.

La Società deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

La Società ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

Art. 5 – Recesso e risoluzione. Penali

È facoltà della Società recedere dal contratto in qualsiasi momento, per rilevanti motivi di interesse pubblico, pagando il compenso in base a tante mensilità del corrispettivo pattuito, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto.

E' inoltre facoltà della Società:

- a) risolvere il contratto in caso di grave o ripetuto inadempimento contrattuale da parte del Professionista, previa contestazione e messa in mora di almeno 10 giorni;
- b) recedere dal contratto, dopo il primo anno dalla data della stipula, nel caso non ravvisi più l'utilità della prestazione per mutate esigenze dell'Ente o per rilevanti modifiche organizzative relative all'incarico in oggetto. In tale caso la Società darà preavviso di almeno due mesi ed il Professionista avrà diritto al compenso in base a tante mensilità del corrispettivo, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto, tenendo compreso detto periodo di preavviso.

Il Professionista può recedere dal contratto dando due mesi di preavviso. In tal caso egli ha diritto al compenso per il lavoro effettivamente svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Società. In caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo di due mensilità del corrispettivo netto.

Il Professionista dovrà svolgere l'incarico nei modi e tempi previsti dal presente contratto e dalla proposta/progetto presentata nell'ambito della procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico. In caso contrario, fermo restando l'eventuale diritto di recesso ai sensi del presente articolo, sarà soggetto ad una penalità variabile dall'1% (unopercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo annuo netto, in relazione alla gravità dell'inadempienza, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni, da produrre entro dieci giorni dalla data della ricezione della contestazione.

Art. 6 - Polizza assicurativa.

Art. 7 - Foro competente

Il Società e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, è devoluta esclusivamente al Foro di Trento.

Art. 8 - Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

Art. 9 - Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, il Società e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

Art. 10 - Norme finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero Contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal Contratto.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto necessario all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, le Parti dichiarano reciprocamente di essere state informate circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare del trattamento.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia.

Borgo Chiese (TN),	_
La Società	
Il Professionista	